

Codice A1814B

D.D. 15 aprile 2026, n. 687

Demanio idrico fluviale. concessione demaniale a titolo gratuito per pertinenza demaniale per recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale, in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro per una superficie complessiva di mq. 127.552,00 , in Comune di Revigliasco d'Asti (AT). Richiedente: Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano (Prat. AT A90).



ATTO DD 687/A1814B/2026

DEL 15/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. concessione demaniale a titolo gratuito per pertinenza demaniale per recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale, in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro per una superficie complessiva di mq. 127.552,00 , in Comune di Revigliasco d'Asti (AT).

Richiedente: Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano (Prat. AT A90).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 04/11/2025 (ns. prot. 48926) dall'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, per pertinenza demaniale per recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale, in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro per una superficie complessiva di mq. 127.552,00 , in Comune di Revigliasco d'Asti (AT), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'area demaniale richiesta in concessione risulta individuata catastalmente in Comune di Revigliasco d'Asti (AT) al foglio 9 senza numero di mappale antistante i mappali 482, 72, 78, 297, 79, 272, 80, 306, 305, 304, 330, 302, 82, 105, 107, 108 109, 318, 110, 111, 292, 148, 149, 324, 150, 223, 224, 285, 225, 467, 465, 228, 463, 230, 464, 466, 468.

Le aree demaniali richieste in concessione ricadono prevalentemente in fascia fluviale B del PAI e in minima parte in fascia fluviale A.

Il progetto di gestione di utilizzo dell'area demaniale, per come indicato nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di concessione, prevede *“il recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale tramite la conservazione, e in alcune limitate superfici, la ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale e l'interconnessione ecologica delle aree naturali contermini grazie anche al contenimento delle specie vegetali alloctone invasive. Tale obiettivo*

sarà raggiunto tramite il ripristino dell'ambiente naturale con la sistemazione di praterie e di ambienti aperti afferenti agli habitat 6210 e 6510 di cui agli Allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE)";

Il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, **ricade** nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*, che detta per il Fiume Tanaro la fine della delimitazione con il ponte della S.S. 231;

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") - ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n.50635 del 14/11/2025.

Visto il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul piano di gestione di cui all'art.32 co.4 delle NdA del Pai, acquisito con nota ns. prot. 13994 del 19/03/2026 espresso dal Settore Tecnico Piemonte Sud – Ufficio di Alessandria allegato alla presente determinazione;

visto il parere favorevole espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume PO - Ufficio di Alessandria con nota n. PIAT1592 ns. prot. 14791 in data 24/03/2026 allegato alla presente determinazione;

considerato che sul Piano di Gestione non si è resa necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza come da nota del 02/04/2026 ns. prot. 16281 del Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali in quanto ci si esprime sul nulla osta alla concessione demaniale di tali aree all'Ente Parco Paleontologico Astigiano;

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria, ai sensi art.16 co.4 del r.r 10/2022, è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove (19) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Preso atto che la concessione è rilasciata a titolo gratuito in quanto il richiedente Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano risulta essere ente strumentale della regione rientrando per cui nei casi di esenzione del pagamento canone e cauzione secondo quanto stabilito dalla tabella canoni di cui all'allegato A alla l.r. 12/08/2013 n.17 e ai sensi dell'art.11 e 23 del DPGR 16/12/2022 n.10/R e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n. 523/1904;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Visto la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il decreto legislativo n. 33/2013;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

- di concedere all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano la concessione demaniale per pertinenza demaniale per recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale, in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro per una superficie complessiva di mq. 127.552,00, in Comune di Revigliasco d'Asti (AT) come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche indicate in premessa e secondo le prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume PO - Ufficio di Alessandria con nota n. PIAT1592 ns. prot. 14791 in data 24/03/2026 e nel contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul piano di gestione di cui all'art.32 co.4 delle NdA del Pai, acquisito con nota ns. prot. 13994 del 19/03/2026 espresso dal Settore Tecnico Piemonte Sud – Ufficio di Alessandria, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e previa sottoscrizione del verbale di consegna;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2045 per anni 19 (diciannove), subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Funzionario estensore
Basile Raffaella

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ATA90_SCHEMA_DISCIPLINARE.pdf
2. ATA90_-_N.O.aipo_PIAT_1592.pdf
3. ATA90_-_Parere_art._32_PAI_Ditta_Ente_parchi_asti.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Schema di Disciplinare di concessione tipo per occupazione area demaniale per pertinenza demaniale per recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale, in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro per una superficie complessiva di mq. 127.552,00, in Comune di Revigliasco d'Asti (AT)– ATA90

RICHIEDENTE: Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per pertinenza demaniale per recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale, in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro per una superficie complessiva di mq. 127.552,00, in Comune di Revigliasco d'Asti (AT) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente

Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. che si intendono qui integralmente richiamate ed espresse nel nulla osta idraulico PIAT1592 rilasciato dall'AIPO Ufficio Operativo di Alessandria con ns. nota n. 14791 del 24/03/2026 e nel contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul piano di gestione di cui all'art.32 co.4 delle NdA del Pai, acquisito con nota ns. prot. 13994 del 19/03/2026 espresso dal Settore Tecnico Piemonte Sud – Ufficio di Alessandria.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 19 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2045.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del

titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5

Canone

La concessione è rilasciata a titolo gratuito in quanto rientra nelle esenzioni del pagamento canone secondo quanto stabilito dalla tabella canoni di cui all'allegato A alla l.r. 12/08/2013 n.17, ai sensi dell'art.23 del DPGR 16/12/2022 n.10/R e s.m.i..

Art. 6

Deposito cauzionale

Il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione ai sensi dell'art.11 co.4 del Regolamento Regionale emanato con DPGR 16/12/2022 n.10/R.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza (oppure) presso

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... li,

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
Ing. Davide Mussa

(firmato in digitale)

Prot. n. (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/1031/2025/A/PIAT1592/7

Alessandria, (*) _____

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAT1592 – Concessione per occupazione di pertinenza demaniale in corrispondenza del fiume Tanaro in Comune di Revigliasco d’Asti (AT) (codice pratica **ATA90**)

Ditta: Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano

Con riferimento alla domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale prot. n. 5419 del 05.12.2025 (acquisita al prot. AIPO n. 36671 del 05.12.2025), con la quale si richiede il nulla osta idraulico in merito alla richiesta dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano per concessione per occupazione di pertinenza demaniale di superficie di 127’522 mq (non censita catastalmente), per recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale, in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro, in Comune di Revigliasco d’Asti (AT);

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO il contributo tecnico finalizzato all’espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all’art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud trasmesso con nota Prot. n. 43504 del 19.03.2026 (acquisita al Prot. AIPO n. 8706 del 19.03.2026);

PREMESSO CHE:

- l’area demaniale richiesta in concessione risulta individuata catastalmente in Comune di Revigliasco d’Asti (AT) al foglio 9 senza numero di mappale antistante i mappali 482, 72, 78, 297, 79, 272, 80, 306, 305, 304, 330, 302, 82, 105, 107, 108 109, 318, 110, 111, 292, 148, 149, 324, 150, 223, 224, 285, 225, 467, 465, 228, 463, 230, 464, 466, 468;
- le aree demaniali richieste in concessione ricadono prevalentemente in fascia fluviale B del PAI e in minima parte in fascia fluviale A;
- il progetto di gestione di utilizzo dell’area demaniale, per come indicato nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’istanza di concessione, prevede *“il recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale tramite la conservazione, e in alcune limitate superfici, la ricostruzione dell’ambiente fluviale tradizionale e l’interconnessione ecologica delle aree naturali contermini grazie anche al contenimento delle specie vegetali alloctone invasive. Tale obiettivo sarà raggiunto tramite il ripristino dell’ambiente naturale con la sistemazione di praterie e di ambienti aperti afferenti agli habitat 6210 e 6510 di cui agli Allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE)”*;

- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, **ricade** nei "...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti...", che detta per il Fiume Tanaro la fine della delimitazione con il ponte della S.S. 231;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del
soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,**

alla concessione per utilizzo di area demaniale per come sopra individuata, in sponda sinistra del fiume Tanaro in Comune di Revigliasco d'Asti (AT), per il *ripristino dell'ambiente naturale con la sistemazione di praterie e di ambienti aperti afferenti agli habitat 6210 e 6510 di cui agli Allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE)* per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono comunque fatte salve le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, per quanto di competenza, in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI contenute nel succitato contributo tecnico. A tale riguardo, si richiede copia del cronoprogramma degli interventi di rinaturazione e copia della relazione illustrativa di fine lavori con descrizione degli interventi eseguiti, per l'archiviazione agli atti;
2. qualsiasi intervento che verrà **effettuato sulle aree oggetto di concessione non potrà comportare oneri aggiuntivi a questa Agenzia sulla realizzazione e manutenzione di opere, e sulle attività istituzionali di cui all'art.4 dell'accordo attuativo di AIPo**;
3. tenuto conto che il progetto di gestione prevede esclusivamente il *ripristino dell'ambiente naturale con la sistemazione di praterie e di ambienti aperti afferenti agli habitat 6210 e 6510 di cui agli Allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE)*, qualsiasi ulteriore diverso utilizzo della pertinenza demaniale richiesta in concessione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla scrivente Agenzia;
4. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:
 - a. dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: "*Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:*
f) *Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.*";
 - b. dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: "sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente...".

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, tale fascia dovrà essere adeguatamente ripristinata e mantenuta, con onere a carico dello stesso concessionario per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

5. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
6. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto

del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;

7. per l'eventuale taglio della vegetazione lo stesso dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluite dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale, restando salva comunque la facoltà di procedere con i necessari tagli per il contenimento delle specie esotiche invasive nella misura strettamente necessaria;
8. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
9. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sulle aree in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o flottante depositatosi sulle stesse, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
10. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
11. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
12. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
13. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree richieste in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
14. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
15. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

16. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
17. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
18. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
19. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
20. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica né potranno essere vantati diritti per la realizzazione di opere, ripristini, manutenzioni ordinarie e straordinarie nei confronti di questa Agenzia.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Si rimane in attesa di copia dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche:

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Progetto di Gestione n. 02/2026
Provincia di Asti Comune di Revigliasco

Oggetto: Contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI. Richiedente: Ente Parco Paleontologico Astigiano

L'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, ha richiesto il rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo di pertinenza demaniale posta in fascia A, sita in località adiacente la sponda sinistra del fiume Tanaro per di riqualificazione ambientale, nel comune di Revigliasco(AT), come esplicitato nel progetto di gestione ex art. 32 co. 4 delle NdA del PAI a firma del dott.ssa Nat. Sandra Buzio.

In specifico:

Catastalmente l'area è costituita da demanio idrico non accatastato confinante con le particelle dei Fogli 9, 10 del Comune di Revigliasco e Foglio 10 del Comune di Antignano come specificato nella documentazione cartografica allegata.

Comune di Revigliasco d'Asti Foglio 9 partt. NULL, 230, 464, 228, 466, 463, 468, 465, 467, 225, 285, 224, 223, 150, 324, 149, 148, 292, 111, 110, 109, 108, 318, 107, 106, 105, 82, 302, 303, 304, 330, 305, 306, 80, 272, 79, 297, 78, 72, 462, 314.

Comune di Revigliasco d'Asti Foglio 10 partt. 18, 2, 3, 4, 5, 17, 14, 34, 33, 13.

Comune di Antignano Foglio 10 partt. NULL, 227, 228.

L'area demaniale richiesta indicata complessivamente in mq 127.522.

L'area demaniale richiesta in concessione risulta limitatamente ricadente alla Zona Speciale di Conservazione e Riserva Naturale degli Stagni di Belangero (cod. IT1170003), Area protetta e Sito Natura 2000 gestita dall'Ente Parco richiedente, in Comune di Revigliasco d'Asti, in provincia di Asti. Inoltre le aree risultano ricadere interamente nell'Oasi del Tanaro istituita ai sensi del D.M 1/8/1985 con la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Oasi del Tanaro sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco d'Asti" (Codice di riferimento regionale B015, Codice di Riferimento Ministeriale 10037).

L'ubicazione lungo un'importante asta fluviale e la presenza di numerose zone umide rendono le aree interessanti in particolare per l'avifauna migratrice e acquatica. Tra gli habitat rilevati si elencano quelli riportati nella Tabella 1 che segue.

Tab. 1 Habitat di interesse comunitario presenti nelle aree oggetto di richiesta di concessione.

Codice D.H.	Definizione	Rappresentatività
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	B
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	D
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion glutinosae</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	B

Rappresentatività: B = Buona; D = scarsa

L'utilizzo delle pertinenze demaniali richieste in concessione ha quale finalità la coltivazione agricola compatibilmente con gli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico che prevedono che detto uso avvenga tramite progetti di gestione volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. L'utilizzo deve essere coerente con il Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1.

Descrizione stato attuale a seguito di sopralluogo di verifica stato dei luoghi :

L'area risulta attualmente in parte coperta da uno specchio d'acqua e in parte coltivata a seminativo. Alcune limitate porzioni della superficie sono libere ad evoluzione naturale costituite da saliceti ripari e da ghiareti limitrofi alle acque del Tanaro, aventi potenzialmente elevato interesse ornitologico. Tutte le superfici a coltivo, qualora non aventi titolo, dovranno venire ripristinate ad utilizzo naturalistico. Una parte residua di fascia spondale è occupata prevalentemente da un saliceto arboreo a salice bianco (*Salix alba*), bosco ripario tipico della porzione di golena fluviale più prossima al corso d'acqua, che si sviluppa in condizioni di freschezza e ricchezza in elementi nutritivi del suolo, tendente alla nitrofilia in conseguenza del periodico apporto di sostanze nutritive operato dalle ricorrenti piene. Il piano arbustivo vede la presenza del sambuco nero (*Sambucus nigra*), mentre in alcune zone, la struttura della bordura si semplifica per la scomparsa dello strato arboreo. In tal caso lo strato arbustivo resta dominato da *Amorpha fruticosa*, accompagnata dalle piante erbacee precedentemente elencate.

Descrizione stato progettuale

Il progetto di gestione prevede recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale tramite la conservazione, e in alcune limitate superfici, la ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale e l'interconnessione ecologica delle aree naturali contermini grazie anche al contenimento delle specie vegetali alloctone invasive. Tale obiettivo sarà raggiunto tramite il ripristino dell'ambiente naturale con la sistemazione di praterie e di ambienti aperti afferenti agli habitat 6210 e 6510 di cui agli Allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

L'area destinata ad interventi di rinaturazione risulta essere pari al 100% della superficie demaniale richiesta in concessione.

Esaminato l'elaborato corredante le richieste di concessione e valutati i relativi contenuti tecnici, effettuato le correzioni d'ufficio sopra specificate, si ritiene che gli stessi siano conformi alle finalità generali di utilizzo delle pertinenze idrauliche demaniali, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate, così come previsto dagli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 del Piano di Assetto Idrogeologico.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 284/2006;

Vista la Deliberazione n. 26 del 11/12/1997 di adozione del PSFF;

Vista la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 di adozione del PAI;

Visto il DPCM del 24/05/2001;

Visto l'art. 29, comma 2, lettera d) delle Norme di attuazione del PAI;

Vista la Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Po;

Visto l'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto l'art. 44 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto il Decreto del 19/04/1999 del MIPAF;

Vista la L.R. 12/2004;

Visto il R.D. 523/1904

Visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

Vista la L.R. 4/2009;

Visto il D.P.G.R n. 8/R/2011 e s.m.i;

si ritiene che:

dal punto di vista tecnico l'intervento così come sopra descritto sia compatibile con quanto previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI, precisando che **si ritiene opportuno prescrivere che:**

- **sia prodotto un cronoprogramma degli interventi di rinaturazione indicati;**
- **piante morte in piedi siano da conservare a tutela della biodiversità;**
- nell'area da rinaturalizzare, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;
- si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie tramite interventi di manutenzione e ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;
- per la rinaturazione siano utilizzate specie autoctone idonee al sito (tipo graminacee: Agrostis stolonifera, Festuca arundinacea, Poa trivialis, Lolium multiflorum leguminose: Trifolium repens L. Trifolium pratense e Medicago sativa e, negli ambienti vocati, Hedysarum coronarium L., Lotus corniculatus L. e Onobrychis viciifolia).
- **sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud a fine lavori una relazione illustrante gli interventi eseguiti;**
- non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità da autorizzarsi;
- non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;
- si debba mantenere la viabilità esistente;

Alessandria, 17/03/2026

Il Funzionario Forestale incaricato

Dott. for. Giorgio Cacciabue

